REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2318 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2015

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ([2]). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
([2]) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
L'articolo (una cosiddetta «fascia da braccio per smartphone») è composto prevalentemente da materie tessili. Esso consiste in una custodia per telefono cellulare con una fascia elastica che serve a fissare l'articolo alla parte superiore del braccio. La superficie posteriore della custodia presenta un'apertura a intaglio che consente di inserire un telefono cellulare. Sulla parte anteriore dell'articolo, una finestra rettangolare in plastica trasparente è incorniciata da una pellicola di plastica che ricopre anche l'estremità più corta della fascia. La parte posteriore dell'articolo e della fascia è composta da tessuti gommati (strati esterni di materie tessili intervallati da uno strato di gomma alveolare). Sulla fascia è stato fissato un nastro di tipo velcro. Questa parte può essere infilata nelle due aperture poste all'estremità corta della fascia per regolare la lunghezza in base alla circonferenza del braccio della persona che la indossa. (Cfr. immagini A e B) (*)	4202 92 98	Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1, lettera (l) della sezione XI, della nota complementare 1 del capitolo 42 e del testo dei codici NC 4202, 4202 92 e 4202 92 98. L'articolo è destinato a contenere un elemento specifico (telefono cellulare, smartphone). Pertanto esso presenta le caratteristiche oggettive di un contenitore simile a quelli indicati nel testo della voce 4202 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 4202). Di conseguenza, la classificazione come «altri manufatti confezionati» alla voce 6307 è esclusa. L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 4202 92 98 fra le custodie con superficie esterna di materie tessili.

(*) Le illustrazioni sono fornite a scopo puramente informativo.



Immagine A



Immagine B